



# Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Divisione VIII



AI COMUNE di ALASSIO

E.p.c. Alla PREFETTURA di SAVONA

→ Spett. Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  
Via San Niccolò 21  
50125 FIRENZE

Oggetto: esposto presentato ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada e art. 6 del relativo Regolamento di esecuzione da parte dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per la revoca dell' Ordinanza sindacale n. 224 del 17 luglio 2002 ( nota del 5 ottobre 2007 ).

E' qui pervenuta l'istanza in oggetto con la quale l'Associazione nazionale Coordinamento Camperisti richiede la revoca dell' Ordinanza limitativa della sosta delle autocaravan su tutto il territorio comunale.

Nella fattispecie in esame l'ordinanza impugnata appare sostanzialmente illegittima in quanto la motivazione adottata circa "lo scarico di residui organici e acque chiare e luride" - nonché deposito di rifiuti solidi - non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, poichè non solo le autocaravan, per il loro allestimento, sono proprio gli unici autoveicoli - in quanto hanno serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che naturalmente siano debitamente ed idoneamente attrezzate - che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica, ma anche perchè tale motivazione non può trovare sostegno adottando una sanzione preventiva sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto.